

Cig Covid, calo a dicembre ma il 2020 resta da record

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 22, 2021

[selezione_articoli_22_01_2021_31](#)

Industria dell'arredo in allarme: fiammate sui prezzi dei materiali

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 22, 2021

[selezione_articoli_22_01_2021_33](#)

Il nuovo prelievo della plastic tax ad alto impatto nei cicli aziendali

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 22, 2021

[selezione_articoli_22_01_2021_36](#)

AGEVOLAZIONI – Piano Transizione 4.0: credito d'imposta beni strumentali, revisione credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, proroga credito d'imposta formazione 4.0

scritto da Marcella Villano | Gennaio 22, 2021

La legge di Bilancio 2021 ripropone, per un biennio, il **Piano Transizione 4.0**. Le nuove norme ampliano l'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni anche agli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B Legge di Bilancio 2017)

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (cioè non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spetta nella misura del

- 10% per gli investimenti fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione

di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Per gli investimenti nei medesimi beni e limiti di investimento effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione spetta nella misura del 6%.

Investimenti beni allegato A legge di bilancio 2017

Per gli investimenti in beni dell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,**
- 30% per la quota superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;**
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.**

Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, per i medesimi investimenti, nella misura del

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro;**
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.**

Investimenti beni allegato B legge di bilancio 2017

Per gli investimenti in beni immateriali indicati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, con limite massimo di costi

ammissibili pari a 1 milione di euro.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, si dispone che esso sia utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per i beni materiali il periodo di fruizione del credito si riduce da 5 a 3 quote annuali; ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è consentita la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nei soli beni strumentali materiali in un'unica quota annuale. Rileviamo che questa previsione potrebbe trovare scarsa applicazione pratica.

Sono riproposte le previsioni in tema di *recapture* dell'agevolazione in caso di cessione dei beni, nonché quelle relative alla documentazione e al monitoraggio degli investimenti.

Ulteriori crediti d'imposta previsti dal piano transizione 4.0

Con riferimento agli ulteriori crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0, vengono previsti:

1. **l'incremento** del credito d'imposta per investimenti in **ricerca e sviluppo** dal 12% al **20%** e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
2. **l'incremento** del credito d'imposta per investimenti in **innovazione tecnologica e in design** e *ideazione estetica* dal 6% al **10%** e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- **l'incremento** del credito d'imposta dal 10% al **15%** per gli investimenti in **progetti di innovazione e green** e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo – potenziamento agevolazione

Viene inoltre prorogato per gli anni 2021 e 2022 il **credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con aliquote del:

1. **25% per le grandi imprese** che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
2. **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Formazione 4.0

Previsto anche il rafforzamento del credito d'imposta per la **formazione 4.0**, con **l'inclusione** nella base di calcolo di **ulteriori voci di spesa** (es. **spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione**) e **l'estensione dell'agevolazione al 2022**.

Queste novità e le modalità operative di accesso alle misure, saranno illustrate in occasione di una webinar dedicato, in fase di organizzazione. Provvederemo a darne notizie appena il programma sarà definito.

HELP DESK “BREXIT” DI CONFINDUSTRIA – ATTENZIONE: NUOVO LINK DA UTILIZZARE

scritto da Monica De Carluccio | Gennaio 22, 2021

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni concernenti l'attivazione dell'Help Desk Brexit di Confindustria, segnaliamo che è **online la rinnovata piattaforma** che ha consentito di automatizzare l'invio dei quesiti e la ricezione delle risposte.

Questo il nuovo link da utilizzare: <https://www.confindustria.it/Aree/Brexit.nsf/Home?openform>

Il servizio nasce per fornire un supporto concreto alle imprese che lavorano con il Regno Unito, consentendo di interrogare i nostri esperti sugli aspetti doganali disegnati dal nuovo assetto delle relazioni tra UE e UK. Opera in stretto coordinamento con l'Help desk Brexit attivo presso l'Ufficio Ice Agenzia di Londra, così da assicurare il più efficace orientamento.

Ricordiamo che l'Help Desk è esclusivamente **riservato alle imprese associate** e verterà sugli **aspetti doganali** del commercio con UK.

WEBINAR “IL RILANCIO DEL

SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANO L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE FISCALE PER I NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLE AREE ZES DEL SUD ITALIA" – VENERDÌ 22 GENNAIO 2021 ORE 12.00 – LINK REGISTRAZIONE

scritto da Marcella Villano | Gennaio 22, 2021

Pubblichiamo il programma del webinar *IL RILANCIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANO L'introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree ZES del Sud Italia*, del **22 gennaio pv, ore 12.00**, **completo del link per effettuare la registrazione.**

Obiettivo del webinar è favorire una riflessione sulle attività e sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano e destinati alle imprese insediate o che intendono avviare una nuova attività nella ZES Campania. In particolare, l'attenzione sarà incentrata sulla recente disposizione approvata con la legge di Bilancio 2021 che prevede, **per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività** nella zona economica speciale, agevolazione applicabile a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei successivi. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza e l'obbligo di restituzione: *i)* le imprese beneficiarie devono

mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni; *ii*) le imprese sono tenute a mantenere i livelli occupazionali creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. L'agevolazione spetta nei limiti e alle condizioni previsti dal regime *de minimis*.

Le ZES sono aree geografiche delimitate e ben identificate, caratterizzate da un nesso economico funzionale, anche se non adiacenti territorialmente, ma comprensive di almeno un'area portuale collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T), nelle quali consentire procedure amministrative semplificate e agevolazioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti, per favorire gli investimenti delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. La Regione Campania è stata tra le prime ad avviare l'iter normativo per la costituzione della ZES, regolamentata con Delibera n. 175 del 28/03/2018 e con la quale è stata approvata la proposta di piano di sviluppo strategico dell'area.

Le aree della provincia di Salerno ricadenti nella ZES Campania, sono:

- gli agglomerati industriali di **Salerno, Fisciano-Mercato San Severino, Battipaglia**;
- le aree PIP di **Nocera "Fosso Imperatore", di Sarno "Ingegno"**;
- l'area PIP per la cantieristica nautica del **Comune di Salerno**;
- Area Codola di **Castel San Giorgio**;
- **Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi**.

[WEBINAR ZES 22_01_2021](#)

DELIBERA 13/21 – CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

scritto da Angela Amaturo | Gennaio 22, 2021

La Regione Campania ha pubblicato sul proprio sito la Delibera di Giunta n. 13 del 12 gennaio 2021 avente ad oggetto “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, presa d’atto dell’art. 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27”.

[Delibera_N_13_21_ClassificazioneStruttureRicettive](#)

La Giunta Regionale ha stabilito che la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta resta efficace per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 22, 2021



Mille aziende mai nate per colpa del Covid Ed è boom di chiusure

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 22, 2021

[Articoli_21_01_2021_1](#)

Asi, nuove regole per gli insediamenti

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 22, 2021

[Articoli_21_01_2021_2](#)